

STATUTO

GRUPPO ASPERGER EMILIA ROMAGNA APS

C.F. 91468180376

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ART. 1
(Costituzione, Denominazione e sede)

È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, e del D. Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017 e ss. mm.ii. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "GRUPPO ASPERGER EMILIA-ROMAGNA APS" siglabile "G.A.ER APS" e di seguito siglata come Associazione. È apartitita e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castel di Casio, Località Casetta 6, Suviana. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'avvento agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2
(Statuto)

Il Gruppo Asperger Emilia-Romagna è disciplinato dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 (art. 2 e 21), delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria come disciplinato dall'art. 15 dello Statuto.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5
(Finalità)

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale;

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusa attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs N. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;

- beneficenza o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. N. 117/2017;

Riguardo la condizione autistica si riconosce il ruolo centrale della comunità scientifica internazionale e delle Linee Guida per quanto riguarda l'eziologia, l'epidemiologia e l'intervento.

Si accettano le definizioni delle classificazioni aggiornate del DMS dell'Associazione Psichiatrica Americana e dell'ICD dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Tali finalità consistono nel favorire la diffusione della conoscenza della Sindrome di Asperger e del suo trattamento, nonché i contatti fra le famiglie e le persone con problemi riconducibili a detta Sindrome, al fine di creare tra loro rapporti di solidarietà, scambi di esperienze, aiuto e confronto.

In particolare, essa si prefigge di:

1 - aiutare le famiglie e le persone con problemi riconducibili alla Sindrome di Asperger, al fine di recare loro solidarietà e aiuto;

2- contribuire alla conoscenza della Sindrome di Asperger in Italia attraverso strategie informative diversificate, come ad esempio:

☐ l'acquisizione, anche attraverso un sito web, di un patrimonio significativo di esperienze personali, educative e professionali;

☐ la diffusione delle conoscenze e degli aggiornamenti provenienti dalla ricerca scientifica (di tipo eziologico, diagnostico, terapeutico, educativo) precisandone le fonti;

☐ l'organizzazione di convegni e conferenze riguardanti la Sindrome di Asperger e tutte le problematiche alla stessa riconducibili e/o comunque connesse;

3 - stabilire rapporti di collaborazione e di scambio con la comunità scientifica, la scuola, l'università, altre associazioni e altri enti pubblici e privati, con particolare riguardo a quelle che si occupano di Sindrome di Asperger e autismo sul piano locale, regionale, nazionale e internazionale anche mediante la realizzazione di progetti comuni e condivisi;

4 - progettare iniziative di aiuto, anche attraverso una apposita formazione e informazione sulla Sindrome di Asperger, rivolte alle famiglie, agli insegnanti, agli operatori sociosanitari, anche in collaborazione con associazioni, enti ed organismi pubblici e privati;

5 - agire per la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi riconducibili alla Sindrome di Asperger, promuovendo la comprensione sociale del disturbo, al fine di favorire l'integrazione scolastica e lavorativa, per ottenere un generale miglioramento della qualità di vita di tali persone;

6 - promuovere iniziative innovative di aggregazione ed integrazione sociale, temporanea o permanente, rivolte a persone affette da disturbi riconducibili alla Sindrome di Asperger presso idonee strutture, al fine di fornire loro un competente supporto educativo o abilitativo ed offrire allo stesso tempo ai genitori un sostegno solidale e concreto;

7 - organizzare attività di sostegno nella scuola, nel lavoro e in tutti i contesti sociali che lo richiedano (sport, luoghi di svago o di incontro, etc.), al fine di un inserimento e una integrazione reali, adeguati e dignitosi, per raggiungere una effettiva autonomia delle persone, secondo le loro migliori possibilità.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività in sede di approvazione di Bilancio.

ART. 6

(Ambito Territoriale)

L'Associazione opera nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

ART. 7

(Membri dell'Associazione)

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzione di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

ART.8

(Procedura di ammissione dei soci)

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entra trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di richiedere all'Assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

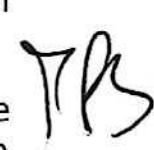
ART. 9

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- ☐ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ☐ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ☐ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- ☐ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- 
- ☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - ☐ rendersi disponibili per le attività dell'associazione nello spirito del volontariato;
 - ☐ attivarsi verso gli altri in modo personale, spontaneo, coordinato e gratuito, senza fini di lucro;
 - ☐ non svolgere attività negli ambiti propri dell'associazione, che possano nuocere all'associazione stessa e ai suoi interessi, ovvero che contrastino od ostacolino la sua azione;
 - ☐ non svolgere attività che contrastino con l'art 17 (Sezioni);
 - ☐ evitare di assumere posizioni pubbliche non in linea con gli indirizzi dell'associazione o che possano essere lesivi per la sua immagine;
 - ☐ versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- 
- 
- 
- 
- 

ART. 10 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto (vedi art. 8) o dal regolamento, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver valutato le giustificazioni dell'interessato, nel rispetto del contraddittorio; contraddittorio che prevede la preventiva contestazione d'addebito con un preavviso all'interessato di almeno tre giorni affinché possa far pervenire le sue giustificazioni scritte.

A tal fine l'esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata o posta certificata ed è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea utile.

ART. 11 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente e il Vicepresidente
- Il Tesoriere
- Il Comitato Tecnico-Scientifico

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 12 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed iscritti da almeno un mese nel libro soci (questo termine può essere aumentato fino a tre mesi) ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti delle presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.



ART.13

(Convocazione ed intervento degli associati)

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente e mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché- nel caso di riunione svolta con sistemi audio-video- il mezzo telematico utilizzato.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto gestionale o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'Assemblea può svolgersi a distanza, mediante utilizzo di modalità telematiche (sistemi audio-video) che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art.14

(Quorum costitutivi)

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 15

(Quorum deliberativi)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3

Ⓟ

deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art.16 (Competenze)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
 - delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
- PB
BL
f
Ⓟ
SC
SS

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e l'individuazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

ART. 17 (Le sezioni)

Le sezioni sono l'unica forma riconosciuta dall'associazione attraverso cui è ammesso che i suoi soci svolgano in modo organizzato attività complementari e/o parallele a quelle specifiche dell'associazione.

Le sezioni possono avere carattere territoriale (sezioni territoriali) o tematico (sezioni tematiche).

Le prime si costituiscono per seguire specifiche esigenze o iniziative di carattere locale, mentre le seconde si costituiscono per rappresentare particolari contenuti (mondo femminile, lavoro, etc.).

Creazione di una sezione

Prevvia autorizzazione del Consiglio Direttivo, i soci possono costituire una sezione organizzata e riconosciuta nella loro zona di riferimento o su un particolare filone tematico.

Per formare una sezione è necessario che almeno cinque soci facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La sezione farà comunque capo al Consiglio Direttivo e, pur nella sua autonomia operativa, agirà esclusivamente in accordo con le finalità e le direttive degli organi sociali dell'intera associazione, per garantire il rigore scientifico e il coordinamento generale.

Compiti della sezione

Compito della Sezione territoriale è di impegnarsi, nel territorio dove ha la sua sede, per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 5 del presente statuto.

La Sezione tematica opera invece per perseguire gli obiettivi dell'Associazione riguardo la specificità per cui si è stata costituita.

Diritti e doveri delle sezioni

Le sezioni hanno il diritto di operare autonomamente per il perseguimento delle proprie finalità, mettendo in atto tutti i provvedimenti che non contrastino con le finalità, gli obiettivi e gli indirizzi degli Organi Sociali e in sistematico collegamento reciproco con questi ultimi e le altre sezioni, per garantire le massime sinergie possibili.

A tale proposito gli Organi sociali interverranno ogni qualvolta tale coordinamento possa venire meno.

Le sezioni dovranno riunirsi almeno bimestralmente su convocazione del Referente (vedi di seguito).

Le sezioni che non opereranno assicurando questi requisiti perderanno, su motivata decisione del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'Associazione.

Contro una tale decisione è possibile il ricorso nell'Assemblea dei Soci.

Rappresentanza della Sezione

La sezione è rappresentata dal Referente e dal Vicereferente, che lo sostituisce in caso di impedimento ad operare.

Referente e il Vicereferente

Il Referente e il Vicereferente della Sezione vengono scelti dagli appartenenti alla Sezione almeno una volta all'anno durante un incontro di tutti i componenti del gruppo.

Il Referente uscente dà comunicazione scritta al Direttivo dell'incontro e delle scelte effettuate dai soci presenti.

Il Direttivo acquisisce la comunicazione nella prima riunione utile.

Il Referente può assistere senza diritto di voto al Direttivo della associazione e può essere sostituito dal Vicereferente, previa comunicazione scritta del Referente.

Il Referente riferisce al Direttivo sull'andamento della Sezione, almeno in occasione delle riunioni bimestrali e dell'Assemblea.

Inoltre, su richiesta del Direttivo, che la avanza per pianificare l'attività dell'associazione, riferisce sulle attività programmate per l'anno successivo.

ART. 18

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione è composto da 3 a 11 soci ed è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato.

La prima elezione è fatta in sede di Assemblea costituente.

I suoi membri sono rieleggibili e possono cessare per dimissioni volontarie.

Un membro del Consiglio Direttivo può essere esonerato dal suo incarico qualora commetta gravi inadempienze. L'esonero è deliberato dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

ATTRIBUZIONI

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Provvede alla stesura dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Promuove l'attività dell'Associazione e coordina gli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali e all'attuazione delle delibere dell'Assemblea.

Autorizza la fondazione di Sezioni.

Valuta e decide in merito alle richieste di ingresso nel Comitato Tecnico Scientifico e alla pubblicazione su mezzi di comunicazione dell'associazione di elaborati o documenti pertinenti alla materia.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare i regolamenti necessari per disciplinare e organizzare l'attività della Associazione, che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione.

Inoltre:

1. elegge il Presidente e il Vicepresidente al suo interno;
2. nomina i membri del Comitato Tecnico-Scientifico se ritenuto necessario;
3. convoca l'Assemblea;
4. elegge al suo interno il Tesoriere;
5. tiene aggiornato il Registro dei Soci;
6. valuta e decide circa l'ammissione (art. 7) o l'esclusione di soci (art.9).

FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Esso è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti almeno otto giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, entro 24 ore prima della data stabilita, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o e-mail.

Al consiglio Direttivo possono assistere, senza diritto di voto, il Portavoce del Comitato Tecnico Scientifico (art. 20), i Referenti delle sezioni autorizzate o i loro sostituti, e i soci che siano convocati dal Consiglio Direttivo stesso, per l'espletamento di particolari incarichi.

ART. 19

(Il Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.20

(Il Tesoriere) NOMINA

Il Tesoriere viene nominato a maggioranza dal Consiglio Direttivo, al suo interno, nella sua prima seduta.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

FUNZIONI

Il Tesoriere amministra i fondi dell'Associazione, segnala al Consiglio le disponibilità per sostenere le singole iniziative proposte e tiene la contabilità dell'associazione.

Il Tesoriere fornisce al Consiglio Direttivo tutte le informazioni sulle annotazioni contabili che gli vengano richieste.

ART.21 (Il Comitato Tecnico-Scientifico)

COMPOSIZIONE e NOMINA

Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito preferibilmente da soci dell'associazione ritenuti, grazie a proprie competenze professionali, in grado di contribuire in modo significativo all'attività tecnico Scientifica dell'Organizzazione.

Il Direttivo nomina i suoi membri, che al loro volta nominano al loro interno un portavoce.

ATTRIBUZIONI

I membri del Comitato Tecnico-Scientifico svolgono funzioni consultive per l'Organizzazione. Collaborano ad iniziative promosse dall'Organizzazione o ne sottopongono di proprie al Consiglio Direttivo.

Possono utilizzare organi di comunicazione dell'Associazione, in modo individuale o collettivo, per la pubblicazione di propri elaborati o documenti pertinenti alla materia, sottoponendoli alla preventiva approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno dell'Associazione
- contributi volontari a titolo di donazione degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche o private, di fondazioni;
- contributi di organismi territoriali, regionali, nazionali e internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 24
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 25
(Bilancio)

I documenti di bilancio della Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 26
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 27
(Dipendenti, collaboratori e volontari)

L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori nei limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite cui svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n.445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art.17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Responsabilità della Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 30

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Giovanna Celani
Giovanna Celani



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
E'
Registrato al N. 3107 Serie 3

IL FUNZIONARIO
Giovanna Celani